TRIBUNALE DI NAPOLI

VIII Sezione civile in composizione collegiale, in persona della

Dott. Francesco PASTORE - Presidente

Dott. Rosaria GATTI - Giudice

Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3534/2016 R.G.Cont.

D.F.M.,

D.F.B.,

D.F.F. rapp.ti e difesi dall' avv. L.B. presso il cui studio elett.te domiciliano, in Napoli via ..., come da mandato in atti

ATTORI

CONTRO

M.P., rappresentata e difesa dall'Avv. R.L.M. presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla ..., come da mandato in atti;

Oggetto: impugnativa di testamento

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, D.F.M. e D.F.B. quali figli e D.F.F., quale nipote, (ex filio di D.F.G., premorto) tutti eredi di D.F.F., deceduto in Pozzuoli il 5.11.2005, citavano in giudizio P.M., affinchè venisse accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo rilasciato dal de cuius D.F.F. il 10 marzo 2000 e pubblicato il 24 settembre del 2015, per Notaio V.P.M. di C., rep. nr (...), racc. n (...) in quanto redatto in condizioni di assoluta incapacità di intendere e di volere del testatore, e/o invalidato da un vizio della volontà del de cuius al momento del rogito.

Ritenevano in particolare che la scheda fosse nulla in quanto confezionata a mano accompagnata, ovvero a mano forzata, e comunque che fosse stata redatta da persona incapace di intendere e di volere in quanto affetta da demenza senile.

Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponevano che:

- in data 19 febbraio 1998 decedeva ab intestato L.A., nata a T. il (...), madre di D.F.M. e B. e nonna paterna di D.F.F., lasciando a se superstiti, quali eredi, il proprio coniuge D.F.F. e i propri figli germani D.F.M. e B., nonché, per diritto di rappresentazione, il nipote ex filio premorto D.F.F.;

- nell'asse ereditario erano ricompresi i seguenti beni:

1) quota pari alla metà dell'immobile in N. alla Via G. n.33;

2) quota pari alla metà dell'immobile sito in N. alla Via D. di G. n.31;

3) quota pari alla metà dell'immobile sito in N. alla Via A. Di M. n.22, tutti meglio identificati in atti;

4) Licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n.850162 di cui all'art.23, lettera b, del D.M. 28 aprile 1976 per l'esercizio di Bar con superalcolici rilasciata il 5/12/1985 dal Sindaco di Napoli e successivamente oggetto di fitto d'azienda del 27 giugno 1996;

- in data 5 novembre 2005 decedeva D.F.F., nato a V. l'(...), padre e nonno degli attori;

- la successione veniva aperta con testamento olografo pubblicato con verbale del 20/4/2006 per Notaio F.O. di S., a N. il 27/4/2006 al n. 2228, con il quale il de cuius revocava ogni precedente disposizione di volontà, disponendo la suddivisione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare "tra tutti gli eredi legittimi";

- nell'asse ereditario erano ricomprese le quote pari a complessivi 667/1000 sui seguenti beni:

a) quota pari ai 2/3 dell'immobile sito in N. alla Via D. di G. n.33,

b) quota pari ai 2/3 dell'immobile sito in N. alla Via D. di G. n.31

c) quota pari ai 2/3 dell'immobile sito in N. alla Via A. Di M. n.22;

- l'eredità veniva accettata dagli attori con atto per notaio G.B. del (...), rep. N.(...), Racc. n.(...).;

- con verbale di pubblicazione di testamento olografo del 24 settembre del 2015 per Notaio V.P.M. di C., rep. n. (...), racc. n. (...), gli attori venivano a conoscenza di una ulteriore scheda testamentaria olografa rilasciata dal de cuius il 10 marzo 2000 con la quale disponeva di lasciare a P.M. l'immobile sito in N. alla Via D. di G. n.31, nella sua intera consistenza.

Pertanto, gli attori, deducendo l'assoluta incapacità a testare del de cuius D.F.F., siccome affetto da sindrome di demenza senile cerebrovascolare e da diabete mellito complicato con grave deficit visivo, oltre che da artrosi polidistrettuale già dal dicembre del 1998 - allorquando veniva dichiarato invalido al 100% dalla Commissione di prima istanza della A.N. 1 - invocavano l'invalidità della scheda impugnata per incapacità del testatore al momento dell'atto e/o per vizio della volontà del testatore.

Specificavano, inoltre, che il legato riconosciuto dal testatore alla convenuta mediante la volontà testamentaria impugnata era, inoltre, nullo, avendo con essa il de cuius disposto di un'intera proprietà pur essendo titolare di una quota pari a due terzi dell'appartamento oggetto della disposizione.

Gli istanti, perciò, concludevano chiedendo di dichiarare nullo il testamento olografo di D.F.F., pubblicato con verbale del 24.9.15 per Notaio V.P. di M., subordinatamente di dichiarare nulla la

disposizione mortis causa a titolo particolare avente ad oggetto l'immobile sito in N. alla Via D. di G. n.31 ex art.651 c.c., in via gradata di ridurre la disposizione alla sola quota di appartenenza del de cuius ex art.652 cc, di accertare la lesione, attraverso la disposizione impugnata, della quota legittima spettante agli eredi.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio P.M., contestando la domanda attorea ed in particolare eccependo:

- di aver detenuto a titolo di locazione l'immobile oggetto della disposizione sin dal 1969;

- che dagli inizi del 1998 aveva iniziato a prestare assistenza dapprima a L.A. e successivamente al coniuge D.F.F., ciò fino al 2000, anno in cui i figli del D.F. decidevano di collocarlo in una casa per anziani;

- che la patologia da cui era affetto il D.F. non era tale da incidere sulle capacità cognitive e volitive del medesimo;

- che il de cuius si era liberamente determinato a lasciargli proprio l'immobile da lei condotto in locazione.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e conseguente condanna alle spese.

Preliminarmente veniva concesso a parte attrice il termine per esperire il tentativo di mediazione.

A seguito di espletamento di prova per testi, all'udienza del 27 gennaio 2022 la causa veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ciò detto in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre indagare sulla domanda di nullità del testamento per incapacità a testare del de cuius.

Sul punto, secondo un orientamento del Giudice di legittimità che può ritenersi assolutamente consolidato, l'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. Sez. 6, ord. 3934 del 19.02.2018).

Nel caso in esame la scheda testamentaria risulta incontestabilmente essere stata redatta dal de cuius in data 10 marzo 2000 e dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice risulta che in data 22.10.1998 era stata presentata, alla Pubblica Amministrazione sanitaria territorialmente competente, istanza diretta al conseguimento, in favore del predetto testatore, del beneficio rappresentato dall'invalidità civile, in ragione delle seguenti patologie (da cui egli era affetto): 1) "sindrome demenziale cerebrovascolare; 2) diabete mellito complicato con grave deficit visivo; 3) artrosi polidistrettuale".

Infatti, a sostegno del proprio assunto gli attori allegano un certificato della commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile del 18.1.1999 dell'A. di N..

A seguito di visita di tipo ambulatoriale e dell'acquisizione di cartelle cliniche, documenti mai depositati in atti, la commissione accertava, con verbale del 18.01.1999, a carico del de cuius le suindicate patologie riconoscendogli, così, una invalidità totale e permanente.

Deve, conseguentemente, essere escluso che, alla data di redazione del testamento, il de cuius risultasse già affetto dalla "demenza senile" invocata dalla parte attrice a sostegno della domanda giudiziale proposta; come pure deve escludersi che le patologie sopra indicate che, poi, sono state effettivamente riconosciute come esistenti a carico del predetto testatore fossero idonee a produrre una soppressione assoluta dell'attitudine del testatore stesso a determinarsi in modo libero e cosciente, giacché non veniva riscontrata a carico dello stesso alcuna patologia astrattamente in grado di interferire con i processi psichici, né quelle indicate nell'unico certificato prodotto

comportano, necessariamente, l'insorgenza di fenomeni di tipo demenziale o deficit intellettivi non reversibili valevoli ad escludere la capacità di intendere o di volere della persona attinta.

Nessuna valida e specifica documentazione sanitaria è stata prodotta dalla parte attrice atta a provare lo stato e l'entità di un eventuale decadimento psichico del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria impugnata, né l'incidenza della patologie riscontrate in atti sulla volontà espressa con la redazione della scheda testamentaria impugnata.

Le stesse dichiarazioni dei testimoni non consentono di ritenere il contrario.

In particolare, la teste M.A., nuora del de cuius, pur riferendo dell'incidenza del diabete mellito sul visus dell'anziano testatore, e di una conversazione ascoltata come intercorsa tra quest'ultimo e la convenuta, in cui verosimilmente la donna avrebbe provato ad avanzare pretese su un immobile appartenente al testatore, non ha fornito elementi da cui trarre l'incapacità di intendere e di volere dello stesso al momento del testamento, né l'esercizio da parte della convenuta di un condizionamento della volontà del testatore. La circostanza non è ben specificata né collocata temporalmente dalla teste.

La teste I.L. ha invece dichiarato di aver talvolta sostituito la convenuta nell'assistenza al D.F. - circostanza mai smentita dalle parti- e di averlo anche visto intrattenersi in piazza con altri anziani, leggere, scrivere.

Nessun elemento probatorio è stato quindi in grado di attestare l'infermità mentale del D.F. al momento del testamento, e/o la sua assoluta incapacità di autodeterminarsi liberamente.

Ritenere che fosse verosimilmente già in essere al momento del testamento una importante compromissione delle funzioni cognitive del de cuius, senza tuttavia poterne ricostruire l'entità - attesa la scarna documentazione sanitaria allegata dagli attori, e la genericità delle deduzioni della parte istante - non appare a questo Collegio, diversamente da quanto ribadito da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale, valevole a dimostrarne l'incapacità di testare.

Ciò posto, e ricordando che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, che spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (da ultimo Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018), la domanda proposta sul punto va rigettata.

Ciò detto, ugualmente infondata si è rivelata la domanda di annullamento della scheda testamentaria per vizio della volontà che avrebbe colpito la dichiarazione del de cuius al momento della redazione e/o sottoscrizione dell'atto, a seguito di violenza della convenuta.

Secondo il Collegio, al di là dei riferimenti della parte istante a conversazioni tra il de cuius e la convenuta a proposito del lascito poi impugnato (conversazione riferita soltanto dalla teste M. ma neanche collocata temporalmente), nessuno degli elementi indicati depongono per l'esercizio di violenza e/o coercizione sulla volontà del testatore da parte della convenuta al momento della redazione della scheda in questione.

A tal proposito, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez 2, sentenza nr 2122 del 27.02.1991; Cass 28.05.2008, n. 14011), un'impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, ovvero possa considerarsi inficiata da captazione, deve fare riferimento ad un vizio della volontà integrante gli estremi del dolus malus causam dans previsto in ambito contrattuale. Non è pertanto sufficiente la mera pressione di ordine psicologico esercitata sul de cuius attraverso sollecitazioni, blandizie et alia similia, ma si richiede, invece, il concorso di ulteriori elementi che presentino i connotati della callidità e dell'illecito e che siano tali da trarre in inganno il disponente e da indurlo a testare in un senso diverso da quello in cui si sarebbe orientato se la sua volontà non fosse stata subdolamente deviata. L'idoneità dei mezzi de quibus deve però essere valutata, in relazione al testamento, con maggiore larghezza (come già sottolineato in precedenza) rispetto alla materia contrattuale e, in ogni caso, con precipuo riferimento all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, in considerazione della particolare natura del negozio testamentario nonché del fatto che, nell'atto di compierlo, il disponente potrebbe risultare più facile vittima di altrui suggestioni a causa di anormali condizioni di salute o di spirito.

La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi però su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

Ebbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non siano stati dedotti elementi di una gestione esclusiva e indisturbata da parte della badante delle dinamiche esistenziali del testatore, né di condotte di isolamento poste in essere dalla donna rispetto ai legami familiari dell'anziano testatore.

Si vuol dire cioè che, nonostante l'età avanzata del de cuius e le sue condizioni di salute, assai tipiche di una soggetto molto anziano, nessun concreto elemento di coercizione della volontà ultima dello stesso è stato esaurientemente dedotto dalla parte attrice, ciò anche in relazione all'invocata nullità della scheda per "mano forzata", solo genericamente paventata dagli istanti.

Anche tale domanda va pertanto rigettata.

Né a sostenere l'incapacità a testare può bastare la circostanza che il testatore abbia lasciato alla convenuta, a titolo di legato di specie, l'intera consistenza immobiliare dell'appartamento sito in N. alla Via D. di G. n.31 e non la sola quota di sua proprietà.

Tale aspetto, tuttavia, riconduce alla domanda, pure avanzata dagli attori, di nullità del legato ex artt. 651 e 652 c.c..

La norma in questione, in tema di legato di cosa altrui, stabilisce che il legato è nullo salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

La norma va letta in combinato disposto con l'art. 652 c.c. che stabilisce che se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.

"A norma dell'art. 651 cod. civ., ai fini della validità del legato di cosa dell'onerato o di un terzo, la dichiarazione scritta dalla quale può risultare la conoscenza, da parte del testatore, della appartenenza ad altri della cosa legata non dev'essere necessariamente coeva o posteriore al testamento, ma può essere anche anteriore ad esso, purché, in tal caso, non sia fornita la prova di un mutamento della situazione giuridica della cosa o di un mutamento della conoscenza del testatore. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 484 del 21/01/1980)

Nel caso in esame, occorre in primo luogo comprendere se risulti che il de cuius fosse consapevole che 1/3 del bene appartenesse agli altri eredi della moglie premorta.

Nel testamento si legge: "Io D.F.F. dichiaro che il quartino sito in via D. G. 31 sia dato alla signora P.M. in cambio di quanto la si è prodigata alla mia persona essendo stato abbandonato dai miei figli(....) Non deve subentrare nessuno dei miei figli alla mia ricompensa."

Da tale scrittura non appare evincersi con chiarezza tale consapevolezza, né emerge la volontà di onerare i proprietari del trasferimento e non vi sono scritti anteriori o coevi a prova di ciò, stante

anche l'assenza dell'accettazione del de cuius dell'eredità della moglie. E tale consapevolezza non risulta neppure da atti anteriori, coevi o posteriori al testamento impugnato.

Quindi, essendo rimasto provato che sulla cosa legata spettavano al testatore soltanto i diritti pari a 667/1000, se ne deve dedurre che il legato dovrà essere contenuto solo a quella parte dei diritti di cui era titolare, con accoglimento della relativa domanda.

Chiarito tale aspetto, parte attrice ha altresì dedotto che il legato disposto a favore della P. sui diritti spettanti al testatore sul cespite immobiliare di Via G. 31 abbia presumibilmente leso le quote di legittima degli attori.

Tale domanda sembra rinunciata nelle memorie di replica in riferimento alla parte in cui si legge: "...Invero, si ribadisce, i germani D.F. non hanno mai inteso esercitare alcuna azione di riduzione sul legato di cosa altrui, bensì essi attori hanno chiesto accertarsi che il testatore aveva disposto di diritti sui beni che non gli appartenevano."

In ogni caso è opportuno chiarire che l'azione di riduzione è del tutto inammissibile ex art. 564 cod. civ., non avendo gli attori accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

A norma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario (Cass.n. 28632 del 23 dicembre 2011).

Tale specifica domanda va pertanto dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese di giudizio queste verranno liquidate seguendo il principio della soccombenza e secondo i parametri di cui dal D.M. n. 55 del 2014 ,(valore indeterminabile ex art. 5 commi 5 e 6 D.M. n. 55 del 2014 attualmente in vigore) e compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento delle richieste attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda di parte attrice ed ex art. 652 c.c. e, per l'effetto, accerta che il legato contenuto nel testamento pubblico redatto in data 10 marzo 2000 e pubblicato il 24 settembre del 2015 per Notaio V.P.M. di C. è valido nei confronti di M.P. solo per la quota appartenente al de cuius, pari a 667/1000;

2) rigetta tutte le altre domande proposte dagli attori;

3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato della stessa;

4) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che compensate per la metà, liquida in Euro 477,00 per spese vive, 6.715,00 euro per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato L.B. per fattone anticipo.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2022.